

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL'8 LUGLIO 2015, N. 29076: ordine di demolizione di un manufatto abusivo in caso di patteggiamento della pena**

*«Siccome l'art. 445 cod. proc. pen. equipara la sentenza emessa a seguito di patteggiamento alla sentenza di condanna, l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, va disposto anche in caso di applicazione della pena concordata dalle parti.*

*In proposito questa Corte (v. per tutte Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009, P.G. in proc. Ascenzi e altro, Rv. 245212) ha precisato che non assume rilievo il fatto che l'ordine di demolizione non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali, sottratto alla disponibilità delle parti stesse e di cui l'imputato deve tenere conto nell'operare la scelta del patteggiamento. »*

---



**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Claudia Squassoni - Presidente -

Guicla Mulliri

Vito Di Nicola - Relatore -

Gastone Andreazza

Andrea Gentili

Sent. n. 646 sez.

CC - 19/03/2015

R.G.N. 29085/2014

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dal

Procuratore Generale presso la Corte di appello di Caltanissetta  
nei confronti di

Scerra Carmela, nata a Gela il 21-04-1956

Messina Ignazio, nato a Butera il 19-11-1950

avverso la sentenza del 17-01-2014 del tribunale di Gela;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;

Lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l'annullamento senza  
rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omesso ordine di demolizione  
delle opere abusive, impartendo nel contempo l'ordine medesimo;

udito per il ricorrente -----;



## **RITENUTO IN FATTO**

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Caltanissetta ricorre per cassazione impugnando la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa in data 26 settembre 2014 dal tribunale di Gela che ha applicato, su accordo delle parti, a Carmela Scerra e ad Ignazio Messina la pena, condizionalmente sospesa solo per la Scerra, di mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa da aggiungersi per continuazione a quella agli stessi già irrogata con precedente sentenza del medesimo tribunale in data 6 giugno 2005.

Ai ricorrenti era contestato il delitto di violazione di sigilli nonché la contravvenzione prevista dall'articolo 44 lettera b) d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e connessi reati urbanistici.

2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta articola un unico motivo di gravame, qui enunciato, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

Con esso il ricorrente deduce violazione di legge ex art. 606, comma 1, lettere b) cod. proc. pen. lamentando che il tribunale aveva ommesso di applicare le sanzioni accessorie dell'ordine di demolizione delle opere ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31.

*ven*

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

2. Ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), per le opere abusive di cui alla citata norma il giudice, con la sentenza di condanna, ordina la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

Siccome l'art. 445 cod. proc. pen. equipara la sentenza emessa a seguito di patteggiamento alla sentenza di condanna, l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, va disposto anche in caso di applicazione della pena concordata dalle parti.

In proposito questa Corte (v. per tutte Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009, P.G. in proc. Ascenzi e altro, Rv. 245212) ha precisato che non assume rilievo il fatto che l'ordine di demolizione non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali, sottratto alla disponibilità delle parti



stesse e di cui l'imputato deve tenere conto nell'operare la scelta del patteggiamento.

3. Va quindi annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omesso ordine di demolizione, ordine che il Collegio dispone ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16390 del 17/02/2010, P.G. in proc. Costi, Rv. 246769).

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, ordine che dispone.

Così deciso il 19/03/2015

Il Consigliere estensore

Vito Di Nicola

*Vito Di Nicola*

Il Presidente

Claudia Squassoni

*Claudia Squassoni*

